Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 188 DEL 10 LUGLIO 1981:

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 giugno 1981.

Norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2 (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione).

(3573)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 188 DEL 10 LUGLIO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **F.G.R. - Fonderie ghisa Rosta, società per azioni, in Rosta:** Obbligazioni « 8 % - 1967-1982 » sorteggiate il 28 maggio 1981. — **SNIA Viscosa - Società nazionale industria applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % - 1964-1982 » sorteggiate il 18 giugno 1981. — **Casa di cura Abano Terme polispecialistica e termale, società per azioni, in Abano Terme:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni ALFE, in Milano:** Obbligazioni « 10 % - 1974-1986 » sorteggiate il 23 giugno 1981. — **Ferdinando Zanoletti metalli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 12 % - 1974-1984 » e « 7 % - 1967-1997 » sorteggiate il 23 giugno 1981. — **Pierrel, società per azioni (per conto della incorporata Cortex chemical S.p.a.), in Napoli:** Estrazione di obbligazioni « 7 % - 1967-1987 ». — **Errevi, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Celli, società per azioni, in Forlì:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1981. — **VETR.I. - Vetreria italiana, società per azioni, in Dego (Savona):** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1981. — **Gianetti, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Libertà finanziaria immobiliare, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1981. — **Città di Torino:** Obbligazioni « 6 % » sorteggiate il 29 giugno 1981. — **Tessab, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1981.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1981, n. 351.

Esecuzione dello scambio di note Italia-Francia, relativo all'applicazione dell'accordo sui marchi di fabbrica e di commercio dell'8 gennaio 1955, firmate rispettivamente a Parigi il 31 dicembre 1979 ed a Roma il 7 marzo 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, relativo all'applicazione dell'accordo sui marchi di fabbrica e di commercio dell'8 gennaio 1955, firmate rispettivamente a Parigi il 31 dicembre 1979 e a Roma il 7 marzo 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1981

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1981
Atti di Governo, registro n. 34, *foglio n.* 11

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Paris, le 31 décembre 1979

Monsieur le Président,

Lors de la réunion de la Commission mixte franco-italienne des 6 au 8 juin 1979, deux problèmes d'application de l'accord sur les marques de fabrique et de commerce signé le 8 janvier 1955 tel que complété par les échanges de lettres des 21 octobre 1959 et 31 janvier 1961 ont été soulevés.

J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur les deux points suivants:

1°) La surtaxe de 50% prévue au 1° de l'accord du 8 janvier 1955 et encaissée par l'INPI sera reversée pour moitié à l'administration chargée de l'enregistrement de votre Pays.

J'ai demandé à mon Conseil d'Administration de m'autoriser à procéder à ce reversement pour les dépôts effectués à partir du 1er janvier 1980 sous réserve que vous m'ayiez fait connaître avant le 15 décembre 1980, date limite pour l'engagement de la somme correspondante, que les procédures comptables et budgétaires italiennes ont été mises en place en vue d'assurer la réciprocité au profit de l'INPI. Je vous notifierai de mon côté la décision correspondante avant cette même date.

2°) Conformément au 2° de l'accord du 8 janvier 1955, la durée de validité en Italie des marques déposées en France en vertu de cet accord est identique à la durée de validité qu'elles auraient si elles avaient été déposées en Italie, soit vingt années.

En exécution de l'engagement pris à Rome et consigné en page 7, point I 1) du procès verbal, je vous informe que j'ai également engagé la procédure en vue de proposer à mon gouvernement la modification de notre accord du 8 janvier 1955.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle
G. VIANÈS

Monsieur Italo PAPINI
Ministre plénipotentiaire co-Président de la Commission franco-italienne en matière de propriété industrielle et d'appellations d'origine - Ministère des Affaires Etrangères - Palazzo Farnesina - ROME - ITALIE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 7 marzo 1980

Signor Presidente,

ho il piacere di accusare ricevuta della Sua lettera del 31 dicembre 1979 del seguente tenore:

« Monsier le Président,

Lors de la réunion de la Commission mixte franco-italienne des 6 au 8 juin 1979, deux problèmes d'application de l'accord sur les marques de fabrique et de commerce signé le 8 janvier 1955 tel que complété par les échanges de lettres des 21 octobre 1959 et 31 janvier 1961 ont été soulevés.

J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur les deux points suivants:

1°) La surtaxe de 50% prévue au 1° de l'accord du 8 janvier 1955 et encaissée par l'INPI sera reversée pour moitié à l'administration chargée de l'enregistrement de votre Pays.

J'ai demandé à mon Conseil d'Administration de m'autoriser à procéder à ce reversement pour les dépôts effectués à partir du 1er janvier 1980 sous réserve que vous m'ayiez fait connaître avant le 15 décembre 1980, date limite pour l'engagement de la somme correspondante, que les procédures comptables et budgétaires italiennes ont été mises en place en vue d'assurer

la réciprocité au profit de l'INPI. Je vous notifierai de mon côté la décision correspondante avant cette même date.

2°) Conformément au 2° de l'accord du 8 janvier 1955, la durée de validité en Italie des marques déposées en France en vertu de cet accord est identique à la durée de validité qu'elles auraient si elles avaient été déposées en Italie, soit vingt années.

En exécution de l'engagement pris à Rome et consigné en page 7, point I 1) du procès verbal, je vous informe que j'ai également engagé la procédure en vue de proposer à mon gouvernement la modification de notre accord du 8 janvier 1955 ».

In ordine a quanto precede, ho l'onore di confermarLe la mia approvazione, ciò che costituirà un accordo tra l'Amministrazione italiana e quella francese.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

Italo PAPINI

M. Georges VIANÈS
le Directeur de l'Institut National
de la Propriété Industrielle
26 *bis*, rue de Léningrad
75800 PARIS CEDEX 08

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 15 giugno 1981.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Capoterra.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 2 aprile 1973 e 6 luglio 1977, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Capoterra;

Considerato che i verbali della suddetta commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Capoterra;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per le sue importanti caratteristiche panoramiche e suggestive. Il comune di Capoterra si inserisce nel complesso orografico del Sulcis sud-orientale con la parte ovest del suo territorio che si unisce al quadro ambientale in un « unicum » inscindibile per quanto riguarda l'aspetto morfologico, floreale e faunistico, soprattutto per quest'ultimo in quanto nelle montagne di Capoterra sopravvive la relitta popolazione del Cervo Sardo. Questa parte del territorio di Capoterra fa parte della corona naturale che il complesso del Sulcis sud-orientale crea intorno al golfo degli Angeli, dal quale è visibile e colpisce per la rilevante bellezza del territorio rappresentato da zone completamente coperte da densa vegetazione: macchia a corbezzolo, con esemplari del diametro fino a 40 cm e altezza di 5-6 m e macchia ad « Euyhorbia dendroides » e « Calichotome villosa » sulle pendici rocciose e assolate. E' da sottolineare ancora l'abbondanza e la varietà dalla fauna e le innumerevoli sorgenti idriche naturali sgorganti dalla roccia viva;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Capoterra ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: in prossimità delle case Baosu Tinghinu, dalla quota 124 verso est in linea retta a quota 95 presso le case Sa Domu de S'Arratori; da qui sempre in linea retta verso sud-est alla quota 59 sulla strada che da Capoterra porta a S. Girolamo; da qui si percorre la suddetta strada verso sud sino alla strada poderale che porta sino a Case Garau, che si percorre sino alle suddette Case Garau; da qui in linea retta sino alla strada di accesso all'azienda Buccellato; da qui si percorre verso sud la strada poderale sino all'azienda Donna Maria Saggianti e si prosegue sulla strada che conduce direttamente a Su Loi sino a quando si incrocia la strada poderale che porta a quota 54; da qui si prosegue ancora verso sud-est all'azienda a quota 39; da qui si prosegue verso sud all'incrocio di strade a quota 58 in prossimità di Case Barbera, poi in linea retta alla quota 154 sul confine comunale tra Capoterra e Sarroch; da questo punto risale verso nord a chiudere sulla quota 124 in prossimità di Case Baosu Tinghinu lungo il perimetro del vincolo già esistente.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Capoterra provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 15 giugno 1981

Il Ministro: BIASINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 2 aprile 1973

Il 2 aprile 1973, in seguito ad invito diramato dal soprintendente con note numeri 567 e 568 del 15 marzo u.s., alle ore 17,30 si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera, 9, la commissione per le bellezze naturali della provincia.

Sono posti all'ordine del giorno:

elenco delle località panoramiche dei comuni di QUARTU, ASSEMINI e CAPOTERRA.

(*Omissis*).

Prosegue la seduta per trattare la tutela panoramica dei comuni di Assemini e Capoterra.

Premesso che per i comuni su citati, fu sentito il parere dei sindaci interessati nella seduta del 17 aprile 1970, sulla necessità di salvaguardare da possibili speculazioni o distruzioni, le bellezze naturali dei due comuni limitrofi.

(*Omissis*).

I suddetti sindaci ne indicarono pure approssimativamente, i confini di loro pertinenza, per cui la commissione incaricò il funzionario dell'ispettorato alle foreste di fissarli sulla cartografia.

Ciò premesso, nella seduta odierna pur essendo assenti i sindaci dei comuni interessati, la commissione dopo di aver preso in esame la cartografia preparata, non avendo nulla da obiettare, approva definitivamente il vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come « Quadro naturale », per le parti comprese nei confini dei comuni di Assemini e Capoterra, secondo la planimetria allegata.

(*Omissis*).

Verbale della seduta del 6 luglio 1977

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato, con note numero 2677, 2678, 2679 e 2680 del 25 giugno 1977, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, in via Caprera n. 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) CAPOTERRA - rettifica del vincolo;

(*Omissis*).

Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno: complesso orografico del Sulcis sud-orientale (comprendente i comuni di Capoterra, ecc.). Il presidente precisa che il precedente vincolo di Capoterra, pubblicato all'albo pretorio del 17 maggio 1973, viene a congiungersi al vincolo di Assemini — decreto ministeriale del 9 maggio 1975 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 13 giugno 1975.

(*Omissis*).

Pertanto, a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposto ai vincoli della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, il complesso orografico del Sulcis sud-orientale compreso nei comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch.

Comune di CAPOTERRA.

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: in prossimità delle case Baosu Tinghinu, dalla quota 124 verso est in linea retta a quota 95 presso le case Sa Domu de S'Arratori; da qui sempre in linea retta verso sud-est alla quota 105 e quindi alla quota 59 sulla strada che da Capoterra porta a S. Girolamo; da qui si percorre la suddetta strada verso sud sino alla strada poderale che porta a case Garau, che si percorre sino alle suddette case Garau; da qui in linea retta sino alla strada di accesso all'Azienda Buccellato; da qui si percorre verso sud la strada poderale sino all'Azienda Donna Maria Saggianti e si prosegue sulla strada che conduce direttamente a Su Loi sino a quando s'incrocia la strada poderale che porta a quota 54; da qui si prosegue ancora verso sud-est sino all'Azienda a quota 39; da qui prosegue verso sud all'incrocio di strade a quota 58 in prossimità di case Barbera, poi in linea retta alla quota 154 sul confine comunale tra Capoterra e Sarroch; da questo punto risale verso nord a chiudere sulla quota 124 in prossimità di case Baori Tinghinu lungo il perimetro del vincolo già esistente.

(*Omissis*).

(4051)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 giugno 1981.

Determinazione del contributo per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri per l'anno 1981.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, che prevede la determinazione di un contributo capitario annuo per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri;

Considerata l'impossibilità di reperire, come negli anni decorsi, i dati inerenti al costo medio per assicurato per l'anno 1980 in conseguenza della normativa riguardante l'estinzione degli enti mutualistici e l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Considerata peraltro la permanenza dell'obbligo di procedere alla determinazione del contributo di cui trattasi, in attesa dell'attuazione dell'art. 57, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che per quanto attiene alla categoria dei mezzadri e coloni concessionari di fondi che richiedano un fabbisogno annuo di manodopera pari o superiore alle 120 giornate, determinerà un contributo sociale di malattia complessivo e quindi assorbente dell'assistenza farmaceutica;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di determinare l'entità del contributo capitario per l'anno 1981 nella stessa misura fissata per l'anno 1980, salvo conguaglio;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera *m*), del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Il contributo capitario di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è determinato per l'anno 1981 nella medesima misura stabilita per l'anno 1980, salvo conguaglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1981

Il Ministro: FOSCHI

(3964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Aggiornamento dell'indennità di carica spettante al presidente del CNEN

Con decreto ministeriale 26 maggio 1981, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'indennità di carica spettante al presidente del CNEN, fissata con il decreto ministeriale 16 febbraio 1979, è stata aumentata di lire 25 milioni annui lordi. L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo I compensi eventualmente percepiti a carico dello Stato e di altri enti pubblici vanno detratti dall'indennità medesima.

(4054)

Aggiornamento dell'indennità di carica spettante al vice presidente del CNEN

Con decreto ministeriale 26 maggio 1981, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'indennità di carica spettante al vice presidente del CNEN, fissata con il decreto ministeriale 28 febbraio 1980, è stata aumentata di lire 10 milioni annui lordi. L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo. I compensi eventualmente percepiti a carico dello Stato e di altri enti pubblici vanno detratti dall'indennità medesima.

(4055)

Aggiornamento dell'indennità di carica spettante al presidente dell'ENEL

Con decreto ministeriale 26 maggio 1981, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'indennità di carica spettante al presidente dell'ENEL, fissata con il decreto ministeriale 1° marzo 1979, è aumentata di lire 15 milioni annui lordi. L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo, comprese le spese di rappresentanza.

(4056)

Aggiornamento dell'indennità di carica spettante al vice presidente dell'ENEL

Con decreto ministeriale 26 maggio 1981, a decorrere dalla data del decreto stesso, l'indennità di carica spettante al vice presidente dell'ENEL, fissata con il decreto ministeriale 1° marzo 1979, è aumentato di lire 10 milioni annui lordi. L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo, comprese le spese di rappresentanza.

(4057)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Frosinone

Con decreto 11 maggio 1981, n. 236, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fosso Cenicia segnato nel catasto del comune di Frosinone al foglio n. 26, mappale 565½ della superficie di mq. 370, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 19 settembre 1979 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone, estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

(3991)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Voghera

Con decreto 11 maggio 1981, n. 248, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Staffora in sponda destra, del comune di Voghera (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 43, in fregio al mappale n. 633, della superficie di are 4.40, ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 luglio 1980, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(3990)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Riese Pio X

Con decreto 11 maggio 1981, n. 247, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni relitti dello « Scolo Brenta », in comune di Riesi Pio X (Treviso) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. IV, sez. *C*, mappali 732 (Ha 0.00.34) e 734 (Ha 0.02.15) della superficie complessiva di Ha 0.02.49 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

(3992)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Castelli Calepio.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1981, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelli Calepio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 444.134.407, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 454.244.819 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Italcom. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(3920)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Cagliari

Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia in data 18 giugno 1981:

il sig. Pietro Carta, nato a Ballao (Cagliari) il 4 novembre 1920, è stato confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ballao (Cagliari);

il sig. Efisio Deidda, nato a Villaspeciosa (Cagliari) il 27 luglio 1940, è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaspeciosa (Cagliari).

(3958)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a cinque posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 10 giugno 1981 - 6ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5424, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1981, registro n. 5, foglio n. 100, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale a cinque posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a quattordici posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per la Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 10 giugno 1981 - 6ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 marzo 1981, n. 2907, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1981, registro n. 5, foglio n. 101, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a quattordici posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Liguria.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a dieci posti di operaio qualificato da destinare al compartimento della viabilità per la Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 10 giugno 1981 - 6ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5419, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1981, registro n. 5, foglio n. 102, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Campania.

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a cinquanta posti di operaio comune da destinare al compartimento della viabilità per il Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 10 giugno 1981 - 6ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 marzo 1981, n. 1640, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1981, registro n. 6, foglio n. 59, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a cinquanta posti di operaio comune dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Lazio.

(4062)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 maggio 1981, n. **81.**

Norme per l'attuazione nel territorio della Regione siciliana della legge 20 ottobre 1978, n. 674, recante « Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli », e del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In attuazione delle disposizioni del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 19 giugno 1978, n. 1360, e della legge statale 20 ottobre 1978, n. 674, concernente le norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, la Regione siciliana con la presente legge determina le modalità per:

a) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali;

b) l'istituzione di un apposito albo regionale delle associazioni e delle relative unioni riconosciute;

c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle associazioni e relative unioni;

d) la concessione di contributi alle associazioni e relative unioni;

e) l'istituzione del comitato regionale delle unioni riconosciute;

f) la partecipazione delle associazioni e delle unioni alla programmazione regionale;

g) promuovere e incentivare la costituzione delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento

Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 1360 del 1978 e della legge n. 674 del 1978, la Regione riconosce le associazioni di produttori e le relative unioni le quali:

a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento e dalla legge sopra citati;

b) abbiano sede nel territorio regionale;

c) siano costituite per uno o più settori produttivi omogenei ed abbiano almeno le dimensioni minime previste dal regolamento CEE n. 2083 del 31 luglio 1980.

Ai fini del riconoscimento le associazioni dei produttori devono dimostrare che i soci aderenti, siano essi produttori singoli o membri di cooperativa o di altra forma associativa prevista dall'art. 5, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1360 del 1978, risultino conduttori di aziende agricole nell'ambito della Regione.

Analogamente le unioni regionali devono essere costituite esclusivamente da associazioni riconosciute dalla Regione.

Art. 3.

Modalità per il riconoscimento delle associazioni di produttori e relative misure regionali

Per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 4 del regolamento n. 1360 del 1978 e all'art. 2 della legge n. 674 del 1978, le associazioni di produttori e le relative unioni devono presentare domanda all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste corredata dai seguenti documenti:

copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni di cui al citato regolamento n. 1360 del 1978 ed alla legge n. 674 del 1978;

elenco aggiornato degli asssociati in estratto autentico dell'apposito libro sociale;

dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'associazione o dell'unione attestante la quantità e il valore del prodotto o dei prodotti, per i quali si chiede il riconoscimento, provenienti dagli associati e da questi prodotti nei tre anni precedenti la data della richiesta di riconoscimento, nonché gli ulteriori elementi per la dimostrazione delle dimensioni minime necessarie per il riconoscimento di cui al primo comma, lettera *c*), del precedente art. 2;

copia autentica in estratto notarile del relativo libro verbali delle assemblee, dei regolamenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1360 del 1978 e all'art. 2, paragrafo 4, della legge n. 674 del 1978;

copia autentica del verbale di delibera dell'organo competente che decide la presentazione della domanda di riconoscimento.

La veridicità e l'attualità della documentazione è attestata dal presidente dell'associazione o dell'unione interessata con propria dichiarazione scritta ed autenticata.

Al riconoscimento delle associazioni di produttori e delle loro unioni provvede con proprio decreto l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro tre mesi dalla presentazione della domanda, previo parere del comitato regionale di cui al successivo art. 9.

Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti necessari al riconoscimento, entro lo stesso termine di tre mesi, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste respinge la domanda con formula scritta e motivata.

Avverso la decisione di rifiuto del riconoscimento è ammesso il ricorso entro sessanta giorni al tribunale amministrativo regionale.

Art. 4.

Albo regionale, tenuta libri contabili e sociali, vigilanza e controllo

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 674 del 1978, viene istituito l'albo regionale delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni.

All'albo vengono iscritte di diritto le associazioni dei produttori e le loro unioni all'atto stesso dell'emanazione dei relativi decreti di riconoscimento.

Le associazioni e le unioni iscritte all'albo regionale di cui al primo comma devono tenere il libro giornale ed il libro inventari ai sensi dell'art. 2215 del codice civile nonchè:

a) il libro associati, nel quale devono essere indicati il nome di ciascun associato, i terreni e/o gli allevamenti da lui condotti destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'associazione e, per le unioni, il numero degli associati organizzati dalle consociate. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

e) il registro carico e scarico, nel quale devono essere annotate annualmente le quantità di prodotto immesso nel mercato da parte dei singoli produttori aderenti all'associazione o per le unioni, dal complesso degli associati di ogni associazione aderente. Nello stesso registro vanno inoltre annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato o ammassato o stoccato, sulla base di norme pubbliche, dall'associazione o dall'unione.

Le associazioni e le unioni riconosciute sono tenute a trasmettere annualmente all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste copia dei bilanci, entro quattro mesi dall'approvazione, e copia delle deliberazioni dell'assemblea prescritte dall'art. 2, paragrafo 4, della legge n. 674 del 1978, firmate per autenticazione dal presidente.

Il potere di vigilanza e di controllo sulle attività svolte dalle associazioni di produttori e relative unioni è esercitato dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che, a tal fine, si avvale dei propri uffici centrali e periferici.

Art. 5.

Revoca del riconoscimento

Qualora ricorra una delle condizioni previste dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1360 del 1978 ovvero siano accertate gravi inadempienze in ordine agli obblighi assunti in virtù delle norme previste dalla presente legge, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, dopo apposita diffida senza esito, dispone la revoca del riconoscimento e la contestuale cancellazione dall'albo regionale delle associazioni e delle relative unioni interessate, previo parere del comitato regionale di cui al successivo art. 9.

Art. 6.

Efficacia vincolante in caso di grave necessità

L'efficacia vincolante delle delibere delle associazioni nei confronti anche dei produttori agricoli non associati in casi di grave necessità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 674 del 1978, viene dichiarata, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con decreto del presidente della Regione, sentito il comitato regionale di cui all'art. 9 della presente legge e previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Lo stato di grave necessità in un dato territorio della Regione o in tutto il territorio regionale e per un determinato periodo, è dichiarato con decreto del presidente della Regione su proposta del comitato regionale per l'agricoltura e le foreste di cui al successivo art. 9. Con tale decreto vengono indicate le misure che possono essere adottate dalle associazioni operanti nel territorio e che dovranno essere estese ai produttori non associati.

Il decreto di cui al precedente primo comma sarà notificato alla CEE ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Aiuti alle associazioni ed alle relative unioni per la costituzione ed il funzionamento amministrativo

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste allo scopo di incoraggiare la costituzione ed agevolare il funzionamento delle associazioni della Regione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1360 del 1978 e dell'art. 9 della legge n. 674 del 1978, concede aiuti finanziari alle associazioni ed alle relative unioni riconosciute ai sensi del precedente art. 2.

La domanda di concessione degli aiuti di cui al comma precedente deve essere presentata all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e deve essere corredata:

a) da un programma di attività per l'anno o per gli anni a cui si riferisce la richiesta, approvato dagli organi competenti dell'associazione o dell'unione;

b) dal bilancio preventivo approvato dagli organi competenti;

c) dall'estratto autentico del libro dei soci;

d) dalla copia del bilancio consuntivo degli anni precedenti.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, alle associazioni di produttori sono accordati aiuti finanziari in misura pari:

al 3 per cento del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci al primo anno;

al 2 per cento del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci al secondo anno;

all'1 per cento del valore dei prodotti immessi sul mercato dai soci al terzo anno.

Tali aiuti non possono superare in ogni caso rispettivamente il 60 per cento, il 40 ed il 20 per cento delle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo di cui al regolamento (CEE) n. 2084 del 1980 della commissione del 31 luglio 1980.

Alle associazioni di produttori con oltre il 50 per cento degli associati operanti nelle zone collinari interne e montane classificate dall'ISTAT e ammesse alle speciali provvidenze disposte dalla legge n. 984 del 1977, sono accordati, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 del regolamento (CEE) n. 1360 del 1978, aiuti finanziari fino alla copertura del 90, 70 e 50 per cento delle spese ritenute ammissibili di cui al comma precedente, per i rispettivi primi tre anni dal riconoscimento.

Alle unioni regionali possono essere accordati aiuti finanziari per la copertura delle spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo fino al 60 per cento per il primo anno, 40 per cento per il secondo anno, 20 per cento per il terzo anno.

Tali aiuti non possono superare in ogni caso l'importo annuo di lire 50.000 u.c.

Sulla base dei programmi e dei costi dei bilanci preventivi, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere anticipazioni fino al 75 per cento degli aiuti finanziari spettanti in virtù del presente articolo.

Dalla liquidazione finale degli aiuti finanziari di cui ai precedenti commi possono essere detratti i contributi anticipati ai sensi del successivo art. 10.

Art. 8.
Contributi per la realizzazione di programmi

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato regionale di cui al successivo art. 9 della presente legge, è autorizzato a concedere alle associazioni di produttori e relative unioni che attuino programmi di attività concernenti le finalità previste dall'art. 10 della legge n. 674 del 1978, nonchè quelle previste dal successivo comma, contributi nella misura massima del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per il personale assunto a tempo determinato, fino ad un massimo di quattro unità, e per le altre spese.

Sulla base dei programmi preventivi presentati dalle associazioni e relative unioni, regolarmente approvati, possono essere concesse anticipazioni fino all'80 per cento dei contributi previsti dal primo comma coperte da fidejussione assicurativa o bancaria da parte degli organismi beneficiari.

Art. 9.
Comitato regionale
Partecipazione alla programmazione agricola

Il presidente della regione provvede ad istituire, con proprio decreto, un comitato regionale composto dai rappresentanti designati dalle unioni regionali riconosciute di cui al precedente art. 2, nella misura di un rappresentante per ciascuna unione.

Il comitato è integrato da un rappresentante a livello regionale, per ciascuna delle organizzazioni professionali, delle associazioni del movimento cooperativo e dell'associazione allevatori, giuridicamente riconosciute, avente voto consultivo.

Il comitato può essere articolato per ognuno dei settori produttivi omogenei di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1360 del 1978, in sottocomitati di settore.

Al comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute, ed in particolare:

esprimere pareri previsti agli articoli 2, 5, 6 e 8 della presente legge;

favorire, mediante la proposta di iniziative opportune e/o mediante la partecipazione alle trattative, la stipulazione di accordi interprofessionali, tra le associazioni di produttori e le relative unioni e le industrie o loro organizzazioni, concernenti i reciproci programmi produttivi e le condizioni di cessione delle derrate agricole e dei mezzi tecnici;

proporre e partecipare alla determinazione di programmi pubblici per la formazione professionale, anche mediante gli appositi istituti esistenti, di quadri tecnici, amministrativi e dirigenti per le associazioni di produttori e le relative unioni;

formulare pareri e proposte circa le iniziative delle associazioni di produttori e relative unioni riconosciute, con particolare riferimento alle attività previste dai paragrafi 4, 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 674 del 1978, tendendo a stimolare l'omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricolo-alimentare.

Ai fini dell'elaborazione del programma agricolo della Regione o dei relativi aggiornamenti ed adeguamenti, il comitato regionale della programmazione, su specifiche materie o in particolari settori regolati dalla presente legge, è tenuto a sentire il comitato regionale di cui al presente articolo o i sottocomitati di settore dello stesso.

Il comitato regionale dura in carica tre anni, è convocato dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e presieduto dal medesimo o da un suo delegato. Deve esser convocato entro dieci giorni quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei rappresentanti delle unioni.

I sottocomitati di settore sono presieduti dal direttore regionale preposto alla direzione regionale per gli interventi strutturali, promozionali e socio-economici in agricoltura e per la valorizzazione dei prodotti agricoli dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o da un funzionario tecnico dell'assessorato predetto dallo stesso delegato.

Le funzioni di segretario del comitato regionale svolte da un dirigente amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e quelle di segretario dei sottocomitati di settore da un funzionario amministrativo in servizio presso il gruppo di lavoro dello stesso assessorato, competente per materia.

Ai componenti del comitato predetto e dei relativi sottocomitati, per la partecipazione alle sedute, competono, se dovuti, il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione nonchè il gettone di presenza, nelle rispettive misure fissate dall'art. 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive aggiunte e modificazioni.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione istituisce il comitato regionale di cui al primo comma del presente articolo chiamando a farne parte per i primi due anni, in mancanza delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente art. 2, un rappresentante regionale per ciascuna delle associazioni di produttori di settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 10.
Aiuti per la promozione di associazioni di produttori

Allo scopo di agevolare i primi adempimenti necessari per la costituzione e il riconoscimento delle associazioni dei produttori, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato regionale di cui all'art. 9, può concedere un contributo fino al 60 per cento delle spese ritenute ammissibili che, comunque, non possono superare complessivamente il limite massimo di lire 3 milioni a favore degli organismi indicati al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, che presentino un programma per la costituzione di associazioni di produttori.

Alle organizzazioni regionali delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni, che abbiano una adeguata rappresentatività e che siano emanazione di organizzazioni nazionali, può essere concesso, sentito il comitato regionale di cui all'art. 9, un contributo annuo per l'attivazione delle loro attività promozionali e di rappresentanza nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa. Il contributo non può superare in ogni caso l'importo di lire 25 milioni.

Art. 11.
Associazioni del settore ortofrutticolo

In conformità alla norma del primo comma dell'art. 12 della legge n. 674 del 1978, le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e al relativo regolamento di esecuzione.

Art. 12.
Riconoscimento associazioni preesistenti

Le associazioni di produttori e relative unioni preesistenti possono accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge semprechè ottengano il riconoscimento di idoneità previsto dagli articoli 2 e 3 comprovando l'avvenuto adeguamento delle proprie norme statutarie e della propria organizzazione interna alle finalità connesse all'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 13.
Finanziamenti

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge si provvede con gli stanziamenti disposti dallo Stato per l'attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9 della presente legge si provvede con i fondi recati dal cap. 14208 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981.

Nelle more delle assegnazioni a favore della Regione delle quote da parte dello Stato è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'anticipazione di lire 100 milioni, cui si fa fronte con le assegnazioni medesime.

Art. 14.
Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono acquisite le norme della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 19 giugno 1978, n. 1360, e loro successive integrazioni e modifiche.

Art. 15.

Comunicazione al Ministero

La Regione comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni o la revoca dello stesso.

Comunica altresì al suddetto Ministero, entro il 1° marzo di ogni anno, le informazioni riguardanti gli adempimenti nazionali previsti dall'art. 19 del regolamento (CEE) n. 1360 del 1978.

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

ALEPPO

LEGGE 6 maggio 1981, n. 82.

Provvidenze in favore degli allevatori di bestiame a seguito dei danni causati dalle avversità atmosferiche del gennaio-febbraio 1981.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23) *del 9 maggio* 1981

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore delle aziende agricolo-zootecniche e degli allevamenti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio-febbraio 1981, ricadenti nei territori comunali all'uopo proposti per la delimitazione da parte degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, è disposta, anche a titolo di anticipazione sugli interventi previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive aggiunte e modificazioni, l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge.

Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, indirizzate ai competenti uffici, debbono essere presentate, tramite i comuni nei quali gli interessati svolgono la propria attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, per singola specie bovina, equina ed ovi-caprina, la consistenza dei capi adulti posseduti e, se del caso, i danni subiti dalle strutture zootecniche e/o dalle produzioni foraggere, il numero e l'età dei soggetti deceduti e/o dispersi con l'indicazione dell'autorità alla quale siano stati eventualmente denunziati i danni sofferti.

Per poter fruire delle provvidenze di cui ai successivi articoli 4 e 5 gli interessati dovranno inoltre produrre la documentazione appresso specificata:

a) per le provvidenze di cui all'art. 4: certificazione sanitaria rilasciata dal veterinario comunale, attestante l'avvenuto decesso e l'esigenza della relativa sostituzione;

b) per i contributi di cui all'art. 5: fatture di avvenuto acquisto di foraggio e/o mangime in data successiva al 10 gennaio 1981.

Art. 2.

I sindaci, entro i successivi trenta giorni, verificata la completezza della documentazione prodotta, tenuto conto degli eventuali accertamenti effettuati e delle denunzie presentate alle competenti autorità, su conforme parere della commissione comunale di cui all'art. 21 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, all'uopo integrata dal veterinario comunale, provvederanno ad approntare appositi elenchi di aventi diritto che, unitamente alle domande e relativa documentazione, verranno trasmesse ai competenti uffici per la concessione ed erogazione delle previste agevolazioni.

Gli elenchi di cui al precedente comma in pari data della trasmissione ai competenti uffici, verranno affissi all'albo comunale a termini dell'art. 12, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9.

Art. 3.

Per venire incontro alle particolari esigenze degli allevamenti bovini ed ovi-caprini ricadenti nelle isole minori, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare ai comuni interessati contributi nella misura di lire 200.000 per capo adulto bovino e/o equino e di L. 20.000 per capo adulto ovi-caprino che i comuni medesimi sono tenuti a destinare all'acquisto di foraggi e/o mangimi per la costituzione di scorte da destinare agli allevatori interessati nei casi di carente produzione locale di foraggio o nei casi in cui il normale approvvigionamento è impedito da difficoltà di collegamenti.

La distribuzione dei foraggi e/o mangimi agli allevatori interessati avverrà previo parere della commissione comunale di cui al precedente art. 2.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 - 1982 1983, la spesa di lire 200 milioni.

Art. 4.

Per il ripristino del patrimonio zootecnico, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere le provvidenze contributive previste dall'art. 15 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, per l'acquisto di riproduttori bovini, equini ed ovi-caprini, in sostituzione di quelli deceduti e/o dispersi.

L'aliquota contributiva prevista dalla norma di legge richiamata al precedente comma viene elevata fino ad un massimo del 90 per cento.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 1.500 milioni.

Art. 5.

Al fine di favorire l'approvvigionamento di foraggi, mangimi ed altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, a favore degli allevatori coltivatori diretti, singoli od associati, può essere concesso il contributo previsto dall'art. 2, quinto comma, del decreto legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito in legge 21 ottobre 1968, n. 1088, richiamato dall'art. 5, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, fino ad una aliquota massima dell'80 per cento sul prezzo di acquisto delle scorte morte suddette e fino ad un importo massimo di contributo di L. 500.000.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 5.000 milioni.

Art. 6.

Il compenso forfettario di cui alla legge regionale 9 agosto 1975, n. 52, art. 3, primo comma, è elevato a L. 2.000.

Il rimborso forfettario delle spese di cui alla legge regionale 9 agosto 1975, n. 52. art. 3, terzo comma, è elevato a L. 200.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 15 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 1.000 milioni.

Art. 8.

All'onere di lire 7.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede:

quanto a lire 2.700 milioni, per le finalità degli articoli 3, 4 e 7, con parte delle economie relative alle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, comprese tra le disponibilità del cap. 60763 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo;

quanto a lire 5.000 milioni, per le finalità dell'art. 5, con parte delle assegnazioni provenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della legge finanziaria dello Stato per l'anno finanziario 1981.

Gli oneri ricadenti negli esercizi 1982 e 1983, previsti in lire 200 milioni per ciascuno esercizio, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nell'elemento di programma 5.1.8.4.: «Interventi per lo sviluppo della zootecnia in esecuzione della legge n. 984 del 1977».

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

ALEPPO

LEGGE 6 maggio 1981, n. **83**.

Interventi straordinari per i danni arrecati dall'eruzione dell'Etna nel marzo 1981.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore di coltivatori, proprietari, affittuari, coloni, assegnatari ed enfiteuti che hanno subito danni a causa dell'eruzione dell'Etna avvenuta nel marzo 1981, nei territori indicati nelle proposte di declaratoria e di delimitazione avanzate dalla Regione per l'applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, ad integrazione delle provvidenze recate dalla medesima legge, si applicano le disposizioni previste dai successivi articoli.

Art. 2.

Le proposte di declaratoria e di delimitazione di cui al precedente articolo saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge debbono essere presentate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, anche tramite i comuni, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che provvede alla relativa istruttoria e ne dà comunicazione alle amministrazioni comunali interessate.

Per quanto compatibili, si applicano le norme di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74.

Art. 3.

Ai proprietari, enfiteuti, assegnatari che hanno avuto i terreni ricoperti dalla lava, è concesso un indennizzo forfettario determinato per qualità e classe catastale e, in caso discordante, da quella desumibile dalla documentazione prodotta dal richiedente.

Tale indennizzo è pari ai valori medi per coltura determinati per l'anno 1980, ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive aggiunte e modificazioni, ed è riferito alla terza classe catastale di ogni qualità di coltura. Per ogni classe catastale inferiore o superiore si applica una detrazione od una aggiunta del 10 per cento.

L'indennizzo di cui al comma precedente e al successivo art. 4 verrà corrisposto secondo i seguenti criteri:

a) ai proprietari, per intero;

b) in caso di usufrutto, va liquidato contestualmente al nudo proprietario ed all'usufruttuario;

c) in caso di enfiteusi o di assegnazione ESA, dall'indennizzo va detratto il prezzo di affrancazione o il mutuo residuo;

d) in caso di conduzione in affitto, colonia, mezzadria, è ripartito in eguale misura tra l'affittuario, il colono o il mezzadro ed il concedente.

L'indennizzo per i fabbricati distrutti dalla lava, catastati o comunque documentabili, relative pertinenze ed altri manufatti, è determinato da una commissione provinciale sulla base di appositi parametri riferiti al costo medio dell'anno 1980 per le diverse tipologie costruttive che la commissione stessa dovrà elaborare, entro trenta giorni dalla nomina, sulla base delle maggiorazioni o detrazioni da apportare ai parametri medesimi in relazione alla consistenza ed allo stato di conservazione dei fabbricati, delle pertinenze e dei manufatti, desumibile dalla documentazione prodotta dal richiedente.

La commissione di cui al precedente comma è nominata dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed è composta dall'ingegnere capo del genio civile di Catania che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale di Catania, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e dell'ispettore ripartimentale delle foreste di Catania, dal capo dell'ufficio tecnico del comune di Randazzo.

Le funzioni di segretario della suddetta commissione sono svolte da un dirigente amministrativo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania.

La commissione suddetta decide a maggioranza semplice ed è tenuta a trasmettere all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per gli adempimenti previsti dal successivo articolo 9, le determinazioni e gli atti di volta in volta deliberati.

Ai componenti la commissione medesima per la partecipazione alle sedute ed ai lavori istruttori competono, se dovuti; il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione, nonchè i gettoni di presenza nelle rispettive misure fissate dall'art. 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive aggiunte e modificazioni.

Agli oneri occorrenti per il funzionamento della predetta commissione si fa fronte con parte delle disponibilità recate dal cap. 14209 del corrente esercizio.

Art. 4.

Per i fondi rustici che a seguito della colata lavica risultano totalmente o parzialmente interclusi può essere concesso un indennizzo non superiore al 50 per cento di quello spettante ai sensi del precedente art. 3.

Art. 5.

Per le finalità dei precedenti articoli 3 e 4, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni, di cui lire 4.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981, lire 8.500 milioni a carico dello esercizio finanziario 1982 e lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Art. 6.

Ai proprietari, assegnatari ed enfiteuti dei fondi in cui si è immessa la lava possono essere concesse le agevolazioni previste dall'art. 27, secondo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive aggiunte e modificazioni, per l'acquisto di altri terreni.

L'importo della spesa ammissibile alle agevolazioni di cui al precedente comma non potrà, in ogni caso, superare il 150 per cento della somma percepita da ciascun avente diritto a titolo di indennizzo, ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

Il prezzo di acquisto dei terreni sarà determinato da una apposita commissione costituita da un funzionario degli uffici centrali dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania, un funzionario designato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente per l'operazione di mutuo agevolato.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, d'intesa con l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, apposite convenzioni con istituti di credito autorizzati, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ad esercitare il credito agrario, per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad adottare i provvedimenti ed a compiere tutti gli atti di propria competenza per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 500 milioni e, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 3.000 milioni:

a) per il ripristino della viabilità trazzerale, rurale, vicinale ed interpoderale distrutta o danneggiata dagli eventi erut tivi dell'Etna verificatisi nel marzo 1981 in territorio del comune di Randazzo;

b) per la realizzazione nel territorio del comune di Randazzo di opere di viabilità trazzerale, rurale ed interpoderale.

Art. 8.

I terreni ricoperti dalla lava che beneficieranno dell'indennizzo di cui al precedente art. 3, saranno espropriati a favore del demanio della Regione.

La relativa indennità di espropriazione è determinata nella misura del 50 per cento del valore attribuito ai terreni, con qualifica di incolto produttivo, della prima regione agraria della provincia di Catania, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, primo e secondo comma.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1981 e di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 9.

Alla concessione, liquidazione e pagamento degli indennizzi di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 8 provvede l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che darà comunicazione dei provvedimenti emessi alle amministrazioni comunali interessate.

Art. 10.

Ai fini della liquidazione degli indennizzi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge dovrà darsi precedenza a quelli di importo non superiore a lire 10 milioni.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, previsto in lire 6.100 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 13.400 milioni per l'anno 1982 ed in lire 6.000 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

ALEPPO - D'ALIA

LEGGE 6 maggio 1981, n. 84.

Provvidenze a favore delle aziende agricole, degli artigiani, commercianti, pescatori, piccole industrie, delle imprese turistico-alberghiere ed interventi per il ripristino di opere pubbliche nelle zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1980 e dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1981.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE

Art. 1.

Allo scopo di agevolare la ripresa produttiva delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1980 e nel gennaio, febbraio e marzo 1981 nonchè di quelle colpite dalle eruzioni laviche del marzo dello stesso anno, sono disposte, a favore delle stesse, anche a titolo di anticipazione degli interventi previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive aggiunte e modificazioni, le provvidenze previste dalla presente legge.

Possono beneficiare di tali provvidenze le aziende agricole danneggiate che ricadono nelle zone indicate nelle proposte di declaratoria o di delimitazione, avanzate dalla Regione siciliana per l'applicazione della citata legge 25 maggio 1970, n. 364; a tal fine le proposte stesse saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Le proposte di declaratoria e di delimitazione sono comunicate, per gli scopi di cui all'art. 20 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, alle commissioni comunali previste dall'articolo 21 della stessa legge.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1, possono essere concessi:

contributi in conto capitale per la spesa concernente il ripristino di piantagioni arboree e arbustive, di strutture serricole, nonchè per la spesa occorrente per il ripristino della coltivabilità dei terreni;

contributi in conto capitale per la riparazione di stalle, ricoveri e di altri fabbricati rurali e manufatti;

contributi in conto capitale per il ripristino di strade interpoderali, strade rurali di uso pubblico, strade di bonifica e altre opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

agevolazioni contributive per la perdita del prodotto;

prestiti di esercizio per la conduzione aziendale ad ammortamento quinquennale;

sospensione dei termini di scadenza delle cambiali agrarie;

Non è ammesso, in ogni caso, il cumulo delle agevolazioni recate dalla presente legge con quelle disposte per le stesse finalità dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 82, recante provvidenze in favore degli allevatori di bestiame a seguito dei danni causati dalle avversità atmosferiche del gennaio-febbraio 1981.

Art. 3.

Per il ripristino delle strutture agrarie e fondiarie di interesse aziendale e per la ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte possono essere concesse le agevolazioni contributive di cui all'art. 4, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, nei limiti e secondo la classificazione aziendale di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ai sensi delle norme sopra richiamate, le agevolazioni contributive previste dal precedente comma possono essere concesse fino alla misura massima:

dell'80 per cento in favore delle piccole aziende;

del 65 per cento in favore delle medie aziende;

del 50 per cento in favore delle grandi aziende.

Le agevolazioni previste dal precedente primo comma possono essere concesse anche a favore delle aziende serricole singole od associate per il ripristino delle serre, nonché delle colture nelle stesse attivate.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni di cui lire 10.000 milioni per l'esercizio 1981 e lire 10.000 milioni per l'esercizio 1982.

Art. 4.

Le agevolazioni contributive previste dal secondo e quarto comma dell'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, in favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concesse fino ad un importo massimo di lire 500 mila, nel rispetto dei criteri, modalità e procedurre previsti dall'art. 5 stesso.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 5.

A favore delle aziende agricole danneggiate di cui all'art. 1, possono essere concessi, anche a titolo di anticipazione sugli interventi che per le stesse finalità saranno disposti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a norma della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive aggiunte e modificazioni, i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale previsti dall'art. 7 della legge medesima, limitatamente ad un importo non superiore a lire 20 milioni.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, il limite quinquennale di impegno di lire 4.000 milioni.

Art. 6.

Ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, in alternativa alle agevolazioni previste dall'art. 5 della presente legge, può essere concesso dal fondo

di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo un prestito di esercizio ad ammortamento quinquennale dell'importo massimo di lire 2 milioni.

I richiedenti le agevolazioni di cui al precedente comma dovranno presentare le relative domande all'ente di sviluppo agricolo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle proposte di declaratoria o di delimitazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Il comitato di gestione del fondo di rotazione dell'ente di sviluppo agricolo è tenuto ad esaminare le pratiche di cui al presente articolo con priorità rispetto al carico esistente.

Per le finalità del presente articolo, il fondo di rotazione dell'ente di sviluppo agricolo istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modificazioni, è incrementato di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 7.

Nel territorio della Regione gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di dodici mesi, i termini di scadenza delle cambiali agrarie relative ai prestiti di conduzione assistiti da pubblico concorso afferenti all'annata agraria 1980-81 e contratti anteriormente al verificarsi degli eventi calamitosi considerati al precedente art. 1.

Per la durata del differimento dei termini di scadenza i prestiti saranno assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi determinato secondo i criteri previsti all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 105.

Le domande per ottenere l'agevolazione prevista dal presente articolo dovranno essere presentate, entro trenta giorni dalla scadenza delle cambiali agrarie, all'istituto di credito od ente concedente.

La liquidazione del concorso regionale sarà effettuata agli istituti ed enti esercenti il credito agrario sulla base di rendiconti trimestrali e secondo le modalità e le procedure in vigore per i prestiti di conduzione.

Gli importi dei prestiti di conduzione, prorogati a termini del presente articolo, non saranno computati ai fini dell'agevolazione creditizia prevista dal precedente art. 5.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 9.500 milioni.

Art. 8.

L'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a prorogare per una sola volta e per non più di 12 mesi i termini di scadenza delle cambiali agrarie relative a prestiti di conduzione assistiti dal fondo di rotazione dell'ente stesso.

Le domande per ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'ente di sviluppo agricolo.

Possono beneficiare dell'agevolazione del presente articolo i conduttori di aziende che non si avvalgono delle agevolazioni creditizie disposte dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Per le finalità del presente articolo, il fondo di rotazione dell'ente di sviluppo agricolo, istituito con l'art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21 e successive modificazioni, è incrementato di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 9.

Ai fini della concessione di nuovi prestiti di conduzione a norma e per gli effetti della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive aggiunte e modificazioni, non sarà tenuto conto dei prestiti prorogati ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge.

Art. 10.

In applicazione dell'art. 5, primo comma, della legge 22 ottobre 1976, n. 750, le agevolazioni previste dalla presente legge vengono concesse con preferenza ai conduttori di aziende agricole coltivatori diretti, singoli od associati.

In applicazione dell'art. 6 della legge 25 maggio 1970, n. 364, saranno corrisposti direttamente agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti, che ne facciano documentata richiesta, i contributi di loro spettanza.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si considerano coltivatori diretti anche i lavoratori agricoli subordinati e gli altri manuali coltivatori della terra conduttori di fondi rustici che si dedicano abitualmente all'attività agricola.

Art. 11.

Per il ripristino delle strutture a carattere interaziendale, quali le strade interpoderali, le opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, le reti idrauliche e gli impianti irrigui a servizio di più aziende, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, possono essere concesse le provvidenze di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 1.500 milioni.

Art. 12.

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana possono essere concesse le agevolazioni previste dal terzo comma dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 1.500 milioni.

Art. 13.

Le domande per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle proposte regionali di declaratoria o delimitazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Per la concessione delle agevolazioni contributive e creditizie previste dalla presente legge dovranno essere osservati i criteri, le norme e le procedure previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 14.

A carico delle assegnazioni che lo Stato effettuerà a termini della legge 25 maggio 1970, n. 364, per le finalità della presente legge, la somma di lire 3.000 milioni andrà ad incrementare l'autorizzazione di spesa recata dal precedente art. 4.

I fondi del bilancio regionale che si renderanno disponibili a seguito dei versamenti statali a termini della legge 25 maggio 1970, n. 364, andranno ad incrementare di lire 5.000 milioni l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 6 della presente legge.

Titolo II

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ARTIGIANI, DEI COMMERCIANTI, DELLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE E DELLE IMPRESE TURISTICO-ALBERGHIERE

Art. 15.

Allo scopo di agevolare la ripresa produttiva delle piccole e medie industrie, delle imprese artigiane e commerciali e dei pescatori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1981, sono disposte a favore degli stessi le provvidenze previste nel presente titolo.

Possono beneficiare di tali provvidenze le piccole e medie industrie, le imprese artigiane, commerciali e turistico-alberghiere, i pescatori ricadenti nei comuni che saranno determinati con decreto del presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni formulate dagli uffici del genio civile e dai comuni.

Art. 16.

A favore delle piccole e medie industrie, ivi comprese anche quelle esercenti l'attività di costruzione navale, delle imprese artigiane, commerciali e turistico-alberghiere, danneggiate dagli eventi calamitosi indicati nel precedente articolo, che intendano ricostruire o riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte e ricostituire le normali scorte d'esercizio, gli assessori regionali dei rami competenti possono concedere la garanzia ed il contributo sugli interessi per la contrazione dei mutui decennali di cui all'art. 8, primo comma, della legge regionale 20 maggio 1977, n. 34.

Le domande per l'ammissione ai benefici di cui al comma precedente devono essere presentate ai competenti assessori regionali, tramite le amministrazioni comunali nei cui territori sono ubicate le aziende, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

In alternativa ai benefici previsti dall'articolo precedente, a favore delle piccole e medie industrie, delle imprese artigiane, commerciali e turistico-alberghiere colpite dagli eventi calami-

tosi di cui al precedente art. 15 è concesso un contributo non superiore al 50 per cento del danno subito e sino ad un massimo di lire 20 milioni per le imprese artigiane e commerciali e ad un massimo di lire 50 milioni per le piccole e medie imprese industriali e le imprese turistico-alberghiere.

All'erogazione del contributo provvedono gli assessori regionali competenti sulla base degli accertamenti eseguiti da un'apposita commissione costituita in conformità del secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 34.

La predetta commissione provvede, entro quindici giorni dalla sua costituzione, all'accertamento dei danni subiti dalle piccole e medie industrie, dagli artigiani, e dai commercianti.

Alle domande da presentarsi ai competenti assessori regionali, tramite le amministrazioni comunali nei cui territori sono ubicate le aziende, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte delle imprese interessate, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla camera di commercio competente.

Art. 18.

Ai pescatori e agli armatori singoli o associati residenti nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche indicate nel precedente art. 15, le cui imbarcazioni ed attrezzature da pesca in conseguenza di detti eventi siano state distrutte o danneggiate, è concesso un contributo sino al 60 per cento dei danni subiti e per un ammontare massimo di lire 25 milioni.

Art. 19.

In favore dei titolari di tonnare fisse, persone fisiche o giuridiche, sono concessi, per il ripristino delle strutture ed attrezzature degli impianti di tonnare che operano nelle acque dei compartimenti marittimi siciliani, colpite dalle avversità atmosferiche indicate nel precedente art. 15, contributi nella misura del 60 per cento dei danni subiti ed accertati dalle competenti autorità marittime.

Art. 20.

I sussidi ed i contributi previsti dai precedenti articoli 18 e 19 sono concessi su domanda degli interessati corredata dalla certificazione dei danni subiti rilasciata dalla capitaneria di porto o dalle delegazioni di spiaggia competenti per territorio ed inoltre per quanto riguarda i danni alle imbarcazioni, agli attrezzi, ed alle strutture ed alle attrezzature delle tonnare fisse, da preventivi di spesa vistati per la congruità dei prezzi dalle camere di commercio, da presentarsi al comune entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di delimitazione delle zone colpite.

All'erogazione provvede il comune previa deliberazione della giunta assunta in via d'urgenza con i poteri del consiglio comunale.

I provvedimenti adottati debbono essere affissi all'albo comunale per venti giorni consecutivi.

Art. 21.

Per i contributi sugli interessi per la contrazione di mutui decennali previsti dall'art. 16 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno decennale di:

lire 400 milioni per la contrazione dei mutui da parte delle piccole e medie industrie e delle imprese turistico-alberghiere;

lire 600 milioni per la contrazione dei mutui da parte delle imprese artigiane e commerciali;

lire 150 milioni per la garanzia regionale.

Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 17 è autorizzata la seguente spesa:

lire 2.500 milioni per i contributi alle piccole e medie industrie ed alle imprese turistico-alberghiere;

lire 1.500 milioni per i contributi alle imprese artigiane e commerciali.

Per le finalità del precedente art. 18 è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 19 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.

Le somme di cui sopra saranno ripartite sulla base delle richieste avanzate dai comuni interessati e sono assegnate dagli assessori dei rami competenti con le modalità previste dalla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

I comuni sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.

Titolo III

INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE, IL RIPRISTINO ED IL COMPLETAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 22.

Per la riparazione di fabbricati di proprietà privata i cui danni siano stati accertati del genio civile, ricadenti nei comuni che saranno determinati con decreto del presidente della Regione sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici del genio civile, è destinata la somma di lire 500 milioni.

Le somme saranno accreditate ai comuni interessati che provvederanno all'erogazione del contributo dell'80 per cento sulla relativa spesa ammissibile in favore dei proprietari danneggiati, seguendo, in quanto compatibili, le procedure di cui all'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38.

Per l'individuazione dei soggetti beneficiari, i criteri di erogazione dei contributi e il loro ammontare, i comuni interessati si avvalgono degli accertamenti della commissione comunale prevista dal secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 34.

Art. 23.

Per i lavori di riparazione e di ripristino di opere pubbliche di competenza comunale è autorizzata una spesa di lire 1.000 milioni, da ripartire tra i comuni danneggiati sulla base di accertamenti effettuati dagli uffici del genio civile.

La ripartizione viene effettuata con delibera della giunta di Governo, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, adottata su relazione formulata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 24.

Per il lavori di riparazione e di ripristino di strade provinciali è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

L'accertamento dei danni e la ripartizione delle somme sarà effettuata con le modalità di cui all'articolo precedente.

Le somme da destinare alle opere di cui al presente articolo sono accreditate alle amministrazioni straordinarie delle province interessate.

Art. 25.

Per i lavori di riparazione e di ripristino di opere marittime e di difesa degli abitati nonchè per il completamento di opere in corso di realizzazione, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.

Alla progettazione e all'esecuzione dei lavori provvede l'ufficio del genio civile opere marittime sulla base di programmi approvati dalla giunta di Governo, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 26.

Per i lavori di pronto intervento relativo a frane, smottamenti e dissesti che si siano verificati a seguito del maltempo e/o di eruzioni laviche è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.

Tali somme potranno essere autorizzate per qualsiasi altro intervento per garantire la pubblica incolumità.

All'esecuzione dei lavori provvedono direttamente i comuni interessati, sulla base delle somme all'uopo accreditate dalla presidenza della Regione con le modalità della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Art. 27.

Per il completamento delle opere urgenti ed indispensabili dell'aeroporto civile di Palermo (Punta Raisi), ad integrazione del finanziamento statale di lire 10.200 milioni disposto ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 825 e del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e del finanziamento regionale di lire 6.800 milioni disposto con la legge regionale 23 luglio 1977, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 19.250 milioni, di cui lire 7.250 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e lire 12.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

Le somme che lo Stato verserà per la realizzazione delle opere di cui al precedente comma saranno acquisite al bilancio regionale entro i limiti della quota eventualmente dovuta.

L'onere di lire 19.250 milioni, a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondo di solidarietà nazionale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 28.

Le disponibilità finanziarie recate dal cap. 69451 sono incrementate, per l'esercizio finanziario 1931, di lire 1.000 milioni, da destinarsi all'esecuzione di opere marittime a difesa del litorale di levante dell'isola di Ortigia.

Alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori provvede l'ufficio del genio civile opere marittime.

Art. 29.

All'onere di lire 26 000 milioni, di cui 11.000 milioni per le finalità degli articoli 6, 7 e 8 e lire 15.000 milioni per le finalità dei titoli secondo e terzo, derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio della Regione e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Agli oneri per le finalità degli articoli 3, 4, 5, 11 e 12 della presente legge, si provvede con parte delle assegnazioni a carico del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, provenienti dall'autorizzazione di spesa di lire 100.000 milioni prevista dall'art. 14 della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1981.

Art. 30.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

ALEPPO — SARDO — GRILLO
NATOLI — LO GIUDICE

LEGGE 6 maggio 1981, n. 85.

Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell'Isola e norme di carattere finanziario.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Titolo I

PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LO STUDIO DEL DIALETTO SICILIANO E DELLE LINGUE DELLE MINORANZE ETNICHE NELLE SCUOLE DELL'ISOLA

Art. 1.

Nel quadro delle iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, la Regione, al fine di promuovere lo studio e la conoscenza del dialetto siciliano (*inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*) da parte degli studenti e dei cittadini, interviene in favore delle scuole e degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio regionale, che intendano realizzare, con le modalità previste dalla vigente normativa statale, attività integrative (*inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*) volte alla introduzione dello studio del dialetto ed all'approfondimento dei fatti linguistici, storici, culturali ad esso connessi.

Art. 2.

Gli interventi di cui alla presente legge sono altresì destinati a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia che programmino attività di educazione degli adulti finalizzate allo studio ed alla conoscenza del dialetto siciliano (*inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 3.

L'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere, sentito il parere del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, a favore delle scuole, istituti ed istituzioni di cui ai precedenti articoli, i cui progetti risultino rispondenti alle finalità della presente legge, contributi:

a) (*lettura omessa in quanto impugnata, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*);

b) per la corresponsione ai docenti, che, in aggiunta al normale orario di servizio, espleteranno anche l'attività integrativa di insegnamento del dialetto e delle lingue di cui al precedente art. 2 per due ore la settimana, di un'indennità pari alla retribuzione oraria vigente, per tutto il periodo dell'anno scolastico in cui si effettuerà l'attività prevista dal relativo progetto.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, il legale rappresentante della scuola, istituto o istituzione dovrà presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, apposita domanda corredata da un dettagliato programma di attività didattica integrativa (*inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*) o di educazione degli adulti regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato da un preventivo di spesa.

Art. 5.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione istituisce direttamente o promuove, mediante apposita convenzione con istituti universitari dell'Isola e con il Centro di studi filologici e linguistici siciliani, corsi di aggiornamento culturale sulla materia del dialetto siciliano, (*inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*) per i docenti delle scuole ed istituti di cui all'art. 1 (*inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Ai corsi di aggiornamento culturale di cui al comma precedente sono ammessi gli insegnanti elementari e medi che ne facciano richiesta previo nulla osta del provveditore agli studi.

I corsi si svolgeranno entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983, di cui lire 80 milioni per le finalità degli articoli 1, 2 e 3 e lire 20 milioni per le finalità dell'art. 5.

Titolo II

NORME FINANZIARIE

Art. 7.

Per le finalità di cui all'art. 1, lettera *c*), della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è autorizzata, per l'anno 1981, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

Art. 8.

Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

Art. 9.

Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 350 milioni.

Art. 10.

Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzata l'ulteriore spesa:

di lire 180 milioni per le finalità di cui alla lettera *a*);

di lire 130 milioni per le finalità di cui alla lettera *b*).

Art. 11.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981 l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, annualmente, convenzioni con il centro regionale di ricerche statistiche di Palermo, per una spesa complessiva non superiore a lire 60 milioni, per il servizio di raccolta, elaborazione e coordinamento dei dati statistici di interesse regionale, necessari per la compilazione della relazione annuale sulla situazione economica della Regione siciliana, nonchè per predisporre il compendio di statistiche economiche e sociali della Regione stessa e per approntare due elaborati semestrali contenenti valutazioni trimestrali dei principali aggregati economici regionali.

Art. 12.

Per le finalità di cui alla legge regionale 18 marzo 1977, n. 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 90 milioni, di cui lire 50 milioni sono destinate a favore dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 2 della legge medesima.

Art. 13.

Il presidente della Regione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, è autorizzato a concedere all'ISEL (Istituto documentazione, ricerche e formazione per gli enti locali), con sede a Palermo, un contributo annuo di lire 98 milioni, per le finalità istituzionali, con le modalità previste dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle funzioni previste al quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata l'applicazione dell'art. 1, terzo comma, della legge regionale 17 marzo 1979, n. 38.

Art. 15.

All'onere di lire 1.608 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

ORDILE — D'ALIA

(3627)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811880)